



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

viale Miramare – 34151 TRIESTE (TS)

www.castello-miramare.it

tel: 040 224143

e-mail: mu-mira@beniculturali.it

pec: mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Determina a contrarre

Oggetto: Affidamento diretto per i lavori di restauro della Crocefissione lignea conservata all'interno della Cappella di San Canciano nel Parco del Castello di Miramare comprensivo di trasporto e di assicurazione "chiodo a chiodo".

Importo complessivo pari a € **13.700,00 (tredicimilasettecento/00)** compresi oneri per la sicurezza ed ogni eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili.

CIG: Z483614A29

CUP: F95F21001680001

Approvazione Ufficio contabilità: 20 aprile 2022

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che la Cappella di San Canciano rappresenta una preesistenza di grande pregio e interesse all'interno del progetto ottocentesco per il Parco di Miramare;

CONSIDERATO che essa è stata citata in vari documenti storici e lavori bibliografici, ma al momento non è stata ancora oggetto concreto di studio e indagine fisica e materica;

CONSIDERATO che il piccolo edificio attualmente versa in condizioni di conservazione non ottimali e necessita di un urgente intervento di restauro;

CONSIDERATO che l'intervento di restauro non può prescindere da una approfondita conoscenza preliminare del manufatto, che deve passare attraverso il suo rilievo (che deve comprendere, oltre al rilievo geometrico, l'analisi stratigrafica delle murature, la ricostruzione della sequenza delle principali fasi edificatorie e di restauro dell'edificio, l'analisi delle diverse componenti costruttive con particolare attenzione agli elementi di reimpiego, lo studio dei graffiti e delle iscrizioni presenti sulle murature e sugli intonaci);

CONSIDERATO che, date le caratteristiche storico-architettoniche dell'edificio, appare necessario anche lo studio

conoscitivo di eventuali preesistenze sotto il suolo attualmente a vista;

CONSIDERATO che sono state affidate e concluse le indagini conoscitive sui materiali costitutivi, sulla fabbrica e sulle adiacenze mediante indagini georadar 3D e mediante saggi archeologici;

VISTO che la Crocefissione lignea, dedicata alla memoria di Massimiliano d'Asburgo dal fratello Ludovico Vittore e realizzata con il legno dell'albero maestro della fregata Novara, costituisce un elemento testimoniale e simbolico di grande importanza per la narrazione dei luoghi e dal momento che, malgrado sia essa collocata all'interno della Cappella suddetta, attualmente presenta uno stato conservativo che necessita di un intervento di restauro;

PERTANTO si è ritenuto opportuno e necessario rivolgersi ad un restauratore specializzato in beni mobili lignei e avente i titoli richiesti ex art art. 182 D.Lgs 42/2004, nello specifico: settore 3 manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile, settore 4 – manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignei;

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89” e s.m.i.;

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali” e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016 n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della L. 28 dicembre 2015, n. 208”, che all'articolo 6 comma 1 lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, 2004;

VISTO il D.L. 1 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” il quale ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della Cultura;

VISTO il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017, Rep. n. 321, di conferimento dell'incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

VISTO l'art. 5 dello Statuto del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare approvato dal Ministro della Cultura con decreto n. 131 dd. 25.03.2021;

VISTO il decreto dirigenziale generale del 21 aprile 2021, Rep. n. 351, di rinnovo dell'incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

VISTO l'art. 14 e ss. del D.M. 22 agosto 2017 n. 154, recante Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che: “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;" con le precauzioni indicate nelle Linee guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

VISTO, altresì, l'art. 1 della legge 11 settembre 2020 n. 12, come modificato dalla L. 108/2021, la quale al comma 1 prevede che "in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.", nonché il comma 2 ove si stabilisce che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro";

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto dei lavori in oggetto, come sopra specificato, risultando in linea con le esigenze istituzionali, e con procedura sotto soglia in regime di affidamento diretto, stante i principi di economicità, efficacia e buon andamento cui deve uniformarsi l'attività amministrativa;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94, ed ulteriormente modificato dal comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede l'obbligatorietà, anche per l'Amministrazione, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

ACCERTATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi a oggetto servizi comparabili con quelli da acquisire, stante la particolare tipologia dell'edificio da mantenere e la stratificazione degli impianti tecnologici ivi installati;

VALUTATA l'offerta economica pervenuta dall'operatore economico interpellato, Elisabetta Ceccaroni-Laboratorio di restauro avente sede in Via Bellini 5, 34170 Gorizia, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. 946-A del 24/03/2022, per un importo complessivo pari a € 13.700,00 (tredicimilasettecento/00) comprensivo di ogni onere e senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89, L.190/2014;

CONSIDERATO che il preventivo così come presentato dal suddetto operatore economico risulta bene rispondere alle esigenze specifiche del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare per competenza specifica, capacità tecnica, come evidenziato dal *curriculum vitae* della restauratrice acquisito agli atti di questo Ente con prot. n.1422-A del 21/04/2022, nonché esso si configura come migliore offerta in termini di rapidità, efficienza ed economicità e qualità nei termini del servizio richiesto e pertanto non si è ritenuto necessario interpellare altri operatori economici;

CONSIDERATA le riconosciute capacità tecniche professionali di tale operatore economico individuato, il cui profilo professionale evidenzia una significativa esperienza ed un elevato livello tecnico e qualitativo meglio rispondente alle specifiche richieste della D.L e constatata la congruità dei prezzi;

TENUTO CONTO dell'obbligatorietà del C.I.G./Smart C.I.G., a prescindere dall'importo dell'appalto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n.187, per la realizzazione dell'intervento il numero di Smart CIG è quello indicato in intestazione;

ACCERTATA la capienza necessaria sulla relativa Voce di Bilancio;

CONSIDERATO che la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni ricevute ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;

CONSIDERATO che la verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico ha dato esito positivo con Protocollo INAIL_31373689 del 19/04/2022 avente validità fino al 09/06/2022;

DATO ATTO che il presente documento verrà trasmesso all'Ufficio Trasparenza per le pubblicazioni di legge;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e di affidare direttamente ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/20216 nonché, per quanto in deroga, ex art. 1, comma 1, lettera a) della L. 120/2020 come modificato dalla L. 108/2021 a Elisabetta Ceccaroni - Laboratorio di restauro avente sede in Via Bellini 5, 34170 Gorizia cf CCCLBT71A60E098X, P.IVA 00556860310, il restauro della Crocefissione lignea custodita all'interno della Cappella di San Canciano posta nel parco del castello di Miramare.

Il lavoro si intende comprensivo di :

- Restauro della Crocefissione lignea policroma;
- Ripristino del supporto metallico della croce;
- Smontaggio e trasporto da e per il laboratorio dell'operatore economico da parte di ditta specializzata;
- Assicurazione da chiodo a chiodo;
- Redazione di relazione dei lavori.

Tali interventi sono descritti nell'offerta economica, prot. n. 946-A del 24/03/2022 che qui viene integralmente richiamata;

2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Giorgia Ottaviani, (mail: giorgia.ottaviani@beniculturali.it);
3. il lavoro di cui sopra dovrà avere inizio con ogni urgenza e comunque andrà coordinato dal RUP anche in relazione alle indagini conoscitive e archeologiche propedeutiche alla stesura di un progetto di restauro e di valorizzazione del manufatto.
4. di impegnare l'importo di € **13.700,00 (Tredicimilasettecento/00)** comprensivo di ogni onere e senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89, L.190/2014, per quanto sopra descritto. Tale importo verrà impegnato sul capitolo di bilancio dell'Ente n. **2.1.2.020 "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione di beni immobili", con riferimento al fondo vincolato L. 190/2014 Restauro della Cappella di San Canciano – CUP F95F21001680001 - Esercizio 2022;**
5. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. di precisare che, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa non ricorrente;
7. di dare atto che la liquidazione avverrà in due fasi, la prima quale acconto per un importo pari al 40% dell'intera prestazione, la seconda a saldo dell'impegno all'avvenuta ricollocazione del bene nella sua posizione. Le liquidazioni avverranno a presentazione da parte dell'operatore economico di regolare fattura e che il pagamento avverrà a 30 giorni data fattura;

8. di dare atto che la stipula del contratto avverrà procedura su MePA Trattativa diretta con il suddetto operatore economico;
9. di procedere all'acquisizione di apposita autocertificazione della società affidataria in merito al possesso dei necessari requisiti generali e speciali a cura del RUP;
10. che ai sensi dell'art. 3 della Legge 10/08/2010 n.136 e s.m.i. la società aggiudicataria deve adempiere all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti il servizio;
11. che il contratto sarà soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Banche o Poste SPA, ovvero in assenza di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché qualora lo stesso evidenzi violazioni al capitolato e/o vizi contrattuali.

Il direttore

Andreina Contessa Ph.D.